



COMUNE DI VILLASIMIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI ADUNANZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE.

==.==.==.==.==.==.==.

N. 019

OGGETTO: Piano di Lottizzazione “Cala Giunco”. Presa d’atto della inattuabilità del PDL e della relativa convenzione.

=====

L'anno *DUEMILADIECI* del mese di *LUGLIO* il giorno *TRENTA* alle ore *18,30* in Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta pubblica straordinaria.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
SANNA SALVATORE	X		PILI ROBERTA	X	
GAGLIARDO GIUSEPPE	X		MASSA ANDREA	X	
PUSCEDDU GIANFRANCO	X		DESSI' GIANLUCA	X	
FRAU ENRICO	X		CARDIA MARCO		X
FRAU ENNIO	X		CARBONI LIVIO	X	
CAREDDA MARIO MARIA		X	GARAU LUCIANO	X	
FARCI RENATO	X				

Presenti n. **11**

Assenti n. **02**

Assiste la seduta il Segretario *Dott. Michele Lavra*

Il Sindaco Sig. Sanna Salvatore assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** il piano di lottizzazione denominato Cala Giunco e la relativa convenzione stipulata in data 21.11.1989, rep. n. 414, rogito del Segretario del Comune di Villasimius;
- **Vista** la deliberazione n. 10 del 21.03.2000 del C.C. con la quale veniva differito di 3 anni e giorni 17 il termine di efficacia della convenzione;
- **Vista** la richiesta di variante al piano di cui trattasi proposta dalla Cala Giunco S.r.l. in data 26.08.1998 e le successive modifiche ed integrazioni alla stessa presentata anche in ottemperanza alle richieste formulate dalla Commissione Edilizia e dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 23 del 21.06.2000;
- **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.03.2001 con la quale venne approvata con la quale veniva approvata la variante al P.d.L. "Cala Giunco" proposta dalla società "Cala Giunco" S.r.l.;
- **Vista** la deliberazione n° 6 del 17.03.2004 del Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Villasimius, assunta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del T.U.E.L. con i poteri sanciti dalla legge, con la quale veniva approvata definitivamente la variante al P.d.L. "Cala Giunco" proposta dalla società "Cala Giunco" S.r.l.
- **Visto** il piano di lottizzazione denominato Cala Giunco e la relativa convenzione stipulata in data 10.08.2004, rep. n. 172264, raccolta n. 41782 rogito del notaio Roberto Vacca, che prevedeva la realizzazione di un intervento di complessivi mc. 66.920, dei quali mc 63.574 destinati alla realizzazione di una attrezzatura ricettiva alberghiera e relativi servizi, mc 3.346 per residenze, oltre a mc 14.090 per attrezzature pubbliche da destinarsi alla realizzazione di un centro congressi, da cedere gratuitamente al Comune, con diritto di utilizzazione trentennale da parte della ditta lottizzante, con la formula del comodato d'uso ovvero della concessione nonché la cessione delle aree a titolo di standard urbanistico, necessarie ai sensi dello strumento urbanistico vigente per l'attuazione dell'intervento lottizzatorio;
- **Appurato:**
- **Che**, successivamente alla stipula della convenzione è entrata in vigore la legge regionale n° 8 del 25.11.2004 recante "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale" che stabiliva, all'articolo 4, comma 2 che *"...Nelle restanti zone omogenee C, D, F e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati alla data di pubblicazione della Delib.G.R. 10 agosto 2004, n. 33/1 purché alla stessa data le opere di urbanizzazione siano legittimamente avviate ovvero sia stato realizzato il reticolo stradale, si sia determinato un mutamento consistente ed irremovibile dello stato dei luoghi e, limitatamente alle zone F, siano inoltre rispettati i parametri di cui all'articolo 6"*. Il richiamato articolo precisava che *"Il dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nelle zone F non deve essere superiore al 50 per cento di quello consentito con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per la suddetta zona dal Dec.Ass. 20 dicembre 1983, n. 2266/U dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica"*.
- **Che** il Comune di Villasimius, con propria deliberazione n° 17 del 03.05.2006 calcolava le residue volumetrie realizzabili erano pari a 140.814 metri cubi con conseguente ridimensionamento delle volumetrie dei piani attuativi vigenti pari al 33,36%.
- **Che** la direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della

vigilanza edilizia, con nota n. 19662/DG del 28 dicembre 2006, segnalava al comune un errore nella stima della capacità insediativa residua nelle zone F costiere, assumendo che “...*la determinazione della volumetria insediabile deve essere riferita ai criteri indicati nel DA 2266/83 e quindi limitata al conteggio della sola linea di costa (escludendo pertanto tutte le emergenze minori – isole e scogli)*”, Invitando l’Amministrazione comunale, prima di procedere alla definitiva approvazione della delibera n. 17/2006, a rettificare il calcolo in conformità alla predetta indicazione.

- **Che** il Comune di Villasimius, ritenendo di uniformarsi a tale richiesta, con la delibera consiliare n. 2 del 19 gennaio 2007, predisponendo un nuovo calcolo delle volumetrie assentibili, dal quale emergeva che il superamento della capacità insediativa massima nelle zone F turistiche si era già verificato, con la conseguenza di non poter rilasciare nuove concessioni edilizie con riguardo ai piani attuativi non ancora completati.
- **Che** con nota n. 1885/2007 del 2 febbraio 2007, il Comune di Villasimius comunicava alla ditta lottizzante che “*non potrà essere comunque rilasciata alcuna concessione edilizia né effettuato alcun intervento*”.
- **Che** in data 01.12.2004 la società Cala Giunco chiedeva all’Ufficio tutela del paesaggio della Regione l’autorizzazione paesaggistica di competenza con riguardo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione private interne al proprio compendio immobiliare e, nel silenzio dell’Ufficio regionale, la medesima società si è rivolta, per il rilascio di tale provvedimento, alla Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, al Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Cagliari ed Oristano che, con decreto n. 52/2006 del 27 giugno 2006, ha respinto la domanda in quanto “*l’intervento proposto risulta non coerente con la disciplina transitoria relativa all’ambito di paesaggio costiero di cui all’art. 15 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale adottato con decreto del presidente della regione n. 46 del 24 maggio 2006*”.
- **Che** la società Cala Giunco ha proposto nanti il TAR Sardegna due distinti ricorsi, il primo (749/ 2006) contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Soprintendenza Bapsae Prov. di Cagliari e Oristano, la Regione Autonoma della Sardegna, per l’annullamento:
 - del decreto n. 52/2006 del 27 giugno 2006, con la quale il Soprintendente intimato ha negato l’autorizzazione paesaggistica richiesta dalla società ricorrente per la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione Cala Giunco, nel territorio del Comune di Villasimius;
 - per quanto occorra, della delibera di giunta regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006, con la quale è stato adottato il piano paesaggistico regionale;
 - del decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 46 del 24 maggio 2006, con il quale è stata disposta la pubblicazione del piano paesaggistico.

Il secondo contro il Comune di Villasimius e la Regione Autonoma della Sardegna per l’annullamento:

- della nota prot. n. 1885/2007 del 2 febbraio 2007, con la quale il Comune di Villasimius ha comunicato l’impossibilità di rilasciare alcuna concessione edilizia per il completamento del piano di lottizzazione Cala Giunco “in quanto non risulta soddisfatta la condizione prevista dall’art. 6 della legge regionale 8/2004”;
- della deliberazione del consiglio comunale di Villasimius n. 2 del 19 gennaio 2007, con la quale è stato approvato l’atto di “Ricognizione dei volumi presenti nelle zone F del territorio comunale ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge regionale 25 novembre

2004 n. 8 – Rettifica dei calcoli”;

- per quanto occorra, della nota n. 19662/DG del 28 febbraio 2006, con la quale l’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica ha invitato il comune di Villasimius a rettificare il calcolo dell’estensione costiera prendendo in considerazione la sola linea di costa ed “escludendo tutte le emergenze minori – isole e scogli”;
 - per quanto occorra, della delibera di giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, con la quale è stato approvato il piano paesaggistico regionale, nella parte in cui condiziona il completamento dei piani attuativi approvati e convenzionati alla previa verifica della cubatura disponibile di cui all’art. 6 della legge reg. n. 8/2004;
 - di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso,
- **Che** il TAR Sardegna, con propria sentenza n° 1997/2008 del 08.10.2008, pubblicata in data 12.11.2008
- a) ha riunito i due ricorsi;
 - b) ha respinto il ricorso rivolto contro il diniego di autorizzazione paesaggistica e contro il piano paesaggistico regionale, ritenendo, da un lato, che esiste una norma primaria regionale a fondamento della competenza del piano paesistico a prevedere misure di salvaguardia e che, dall’altro lato, non trovasse applicazione la deroga alle misure di salvaguardia, non essendovi, nell’ambito della lottizzazione Cala Giunco, opere di urbanizzazione legittimamente avviate;
 - c) ha dichiarato improcedibile il ricorso contro il diniego di concessione edilizia e gli atti presupposti, per difetto di interesse derivante dalla impossibilità di conseguire l’autorizzazione paesaggistica (per effetto del rigetto del ricorso avverso quest’ultima).
- **Che** la società Cala Giunco ha proposto nanti il Consiglio di Stato ricorso n° 1689/2009 contro il Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Bapsae Prov. di Cagliari e Oristano, la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Villasimius per la riforma della sentenza del Tar Sardegna – Cagliari, sez. II, n. 01997/2008, resa tra le parti.
- **Che** il Consiglio di Stato, con propria sentenza n° 5429/2009 del 07.07.2009 pubblicata in data 10.09.2009 ha respinto il ricorso confermando la sentenza, ancorché con diversa motivazione stabilendo che:

poco prima della L.R. n. 8/2004 era entrato in vigore il D.lgs. statale n. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’art. 144, co. 3, di tale codice, sin dalla sua originaria versione, stabiliva che <<Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione>>.

Vi è dunque una norma primaria statale che consente ai piani paesaggistici, una volta affermatone il primato gerarchico rispetto ai piani urbanistici, di fissare norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici rispetto alle previsioni dei piani paesaggistici.

La regola contenuta nell’art. 144, D.lgs. n. 42/2004, secondo cui i piani paesistici prevedono misure di salvaguardia può senz’altro essere ritenuta una norma di riforma economico-sociale di diretta applicazione nella Regione Sardegna.

Tale ricostruzione trova conferma nella stessa L.R. n. 8/2004, che, varata dopo il D.lgs. n. 42/2004, lo richiama ripetutamente, quanto ai contenuti della pianificazione paesaggistica regionale.

La successione temporale (prima D.lgs. n. 42/2004, poi L.R. n. 8/2004) spiega anche perché il legislatore regionale nel 2004 abbia ritenuto di abrogare senza riproduzione una precedente norma regionale sulle misure di salvaguardia relative ai piani paesistici adottati; ciò in quanto era nel frattempo sopravvenuta una norma statale, di diretta applicazione nella Regione, che regolava appunto tali misure di salvaguardia.

Alla luce di tale ricostruzione, è l'art. 144, co. 3, D.lgs. n. 42/2004 che fonda il potere del PPR di prevedere misure di salvaguardia, e che dunque rende legittimo l'art. 15 della nta del piano regionale, a tenore del quale sono precluse costruzioni negli ambiti di paesaggio costieri fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPR.

E inoltre:

Osserva tuttavia la Sezione che l'art. 4, L.R. n. 8/2004 e l'art. 15, n.t.a., richiedono non solo che le opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate, ma anche che si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi; trattasi di presupposti concorrenti e non alternativi, sicché la mancanza anche di uno solo dei due presupposti impedisce l'applicazione del regime transitorio di deroga.

Il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica fonda il diniego non solo sul mancato avvio delle opere di urbanizzazione, ma anche sul rilievo che non risulta irreversibilmente modificato lo stato dei luoghi.

Il ricorso di primo grado, come anche l'atto di appello, si incentrano solo sulla questione del legittimo avvio di opere di urbanizzazione, ma nulla obiettano all'assunto del provvedimento secondo cui lo stato dei luoghi non è stato irreversibilmente modificato.

In difetto di censure sul punto, tale capo di provvedimento è inoppugnabile e idoneo, anche da solo, a fondare il diniego di autorizzazione.

Occorre, secondo quanto espressamente richiesto dall'appellante, esaminare le censure contenute nell'altro ricorso di primo grado, che il Tar ha ritenuto improcedibili per asserito difetto di interesse.

Anche tali censure, già sintetizzate, sono infondate.

Dispone l'art. 6, L.R. n. 8/2004, che il dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nelle zone F non deve essere superiore al 50 per cento di quello consentito con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per la suddetta zona dal Dec.Ass. 20 dicembre 1983, n. 2266/U dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica (c.d. decreto Floris).

La parte appellante contesta il criterio di calcolo utilizzato dal Comune di Villasimius in ossequio ai rilievi regionali, secondo cui va calcolata la linea di costa escludendo le emergenze minori (isole e scogli).

Va anzitutto osservato che l'art. 6 della citata L.R. pone un limite massimo di volumetria assentibile, ma non impedisce ai Comuni di assentire una volumetria inferiore rispetto a quella massima assentibile.

Pertanto non è neppure impedito di adottare un criterio di lettura restrittivo del decreto Floris, avendo riguardo alla <<fruibilità ottimale del litorale>> solo con riferimento alla costa effettivamente fruibile, che il decreto Floris indica come costa sabbiosa, senza computare le emergenze minori quali isole e scogli, che non sono effettivamente fruibili.

Inoltre, correttamente viene calcolata la volumetria sulla base della capacità insediativa massima calcolata sulla fruibilità ottimale del litorale (posti bagnanti per metro lineare di costa sabbiosa), e non con riferimento all'indice fondiario di 0,75 mc/mq. Infatti l'indice fondiario non riguarda la volumetria complessiva massima assentibile nell'intera zona F, ma la volumetria massima assentibile per ciascun lotto.

Sono infondate per genericità le censure articolate in prime cure riferite a presunti errori di calcolo commessi dal Comune di Villasimius nel misurare le coste sabbiose, atteso che non vengono forniti elementi atti a dimostrare l'errore di calcolo e l'effettiva diversità dello stato dei luoghi.

Va disattesa la censura di violazione, nel procedimento di ricognizione della volumetria assentibile, delle regole dettate da una circolare. E' noto, infatti, che le circolari non contengono (non possono contenere) disposizioni vincolanti.

Vanno infine disattese per manifesta infondatezza le censure di illegittimità costituzionale della L.R. n. 8/2004 sotto il profilo che il dimezzamento delle volumetrie assentibili nelle zone F, anche per le lottizzazioni in corso, violerebbe gli artt. 3, 9, 41, 42, 97 e 118 Cost.

Infatti la previsione regionale, di particolare rigore, trova piena giustificazione nell'esigenza di salvaguardare un paesaggio di incomparabile bellezza, che ha già subito attentati a causa della propensione italica ad una edificazione indiscriminata.

Nella valutazione comparativa di contrapposti interessi, quello generale alla salvaguardia del paesaggio, anche a tutela delle generazioni future, e quello individuale e imprenditoriale allo sviluppo degli insediamenti turistici, trova piena legittimità costituzionale la previsione regionale, estesa anche alle lottizzazioni in corso.

Per quanto esposto l'appello va respinto.

- **Che** la società Cala Giunco ha proposto nanti il Consiglio di Stato ricorso per revocazione della sentenza del medesimo Consiglio di Stato - SEZ. VI n. 05459/2009, chiedendo che, in via principale, e in sede rescindente, sia revocata - previo accertamento dell'esistenza dell'errore di fatto di cui all'art.395 c.p.c., dell'art.81 n.4 del R.D. n.642/2007 e dell'art.36 della L. n.1034/1971 - la decisione n.5459/2009 e che, in sede rescissoria, sia accolto il ricorso in appello n.1689/2009, come sopra proposto, riformando, per l'effetto, la gravata pronuncia del T.a.r. della Sardegna n.1997/2008, con annullamento conseguente degli atti impugnati; in via subordinata, chiedeva, altresì, che, previa sentenza di revoca della decisione impugnata, la causa sia rimessa con ordinanza sul ruolo ai fini della decisione sul merito.
- **Che** il Consiglio di Stato – SEZ. VI, con propria sentenza n° 4148/2010 del 27.04.2009 pubblicata in data 28.06.2010 ha respinto l'istanza dichiarando che “*il ricorso per revocazione oggetto di esame è inammissibile, in quanto l'errore prospettato non rientra nell'ambito degli errori di fatto, non è decisivo e, inoltre, il suo oggetto è stato comunque esaminato adeguatamente, con apposita valutazione dal Giudice di appello che si è pronunciato con la decisione oggetto di impugnazione*” e “*non potendosi convertire la revocazione in un ulteriore e terzo grado di giudizio (ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 16.11.2007, n. 5837; 2.11.2009, n.6781)*”
- **Visto** il Piano Paesaggistico Regionale adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 46 del 24.05.2006 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n° 22/3 del 24.06.2006, che inserisce le aree interessate dal suddetto piano di lottizzazione nelle quali sono previste le opere e le infrastrutture:
 - In parte negli ambiti di paesaggio definiti “sistemi di baie e promontori”, “campi dunari e sistemi di spiaggia” che sono “oggetto di conservazione tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato d'equilibrio ottimale tra habitat e attività antropiche.”
 - in parte nelle aree definite “naturali e subnaturali” quali “macchie dune e aree umide” dove “è vietato qualunque intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica.”

- in parte nelle aree definite “seminaturali” quali “ praterie e spiagge” dove “sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.”

e che pertanto le aree stesse risultano non modificabili e soggette a vincolo di inedificabilità.

- **Dato atto** pertanto che il piano di lottizzazione non ricade tra quelli fatti salvi ai sensi delle norme transitorie del Piano Paesaggistico Regionale e che lo stesso è diventato, a seguito delle sopra menzionate sentenze, di fatto inattuabile
- **Dato atto** che le aree cedute a titolo di standard urbanistico, necessarie ai sensi dello strumento urbanistico vigente per l’attuazione dell’intervento lottizzatorio non possono permanere nella proprietà del Comune di Villasimius poiché tale fatto costituirebbe un illecito arricchimento dell’Ente e che pertanto le stesse dovranno essere, con apposito atto, retrocesse a favore della Ditta Lottizzante.
- **Dato atto** che anche gli oneri versati dalla ditta lottizzante, sia come quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria, sia come contributo versato per il collegamento della fognatura delle acque reflue al collettore comunale a titolo di corresponsione al Comune del costo del mancato realizzo dell’ impianto di depurazione dovranno essere restituite alla Ditta Lottizzante.
- **Acquisito** in merito il parere favorevole di Regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Privata;

Udite:

- la breve introduzione del Presidente il quale ricorda i diversi ricorsi sull’argomento evidenziando che nel merito la sentenza ultima del Consiglio di Stato è irrimediabile. Informa anche, che, il legale dell’Ente ha suggerito di procedere alla retrocessione delle aree acquisite per standard urbanistici e degli oneri Bucalossi incamerati con l’approvazione della convenzione di lottizzazione sottoscritta;
- la relazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Privata tendente ad illustrare nei suoi contenuti tecnico amministrativi la proposta con richiamo dei precedenti risalenti agli anni 1974 e seguenti e alle sentenze nel tempo emesse da TAR e Consiglio di Stato: Risponde ai chiarimenti del consigliere Garau specificando in particolare che per l’accessibilità al litorale sarà possibile utilizzare la strada vicinale esistente anche se non pienamente funzionale e comoda. Osserva nel contempo che allo stato non è proponibile altra soluzione concordata con la ditta lottizzante;
- Data lettura del dispositivo della proposta in atti a cura del Presidente;
- Esaurita la discussione, il cui resoconto integrale registrato su supporto analogico è depositato presso l’ufficio di Segreteria e proceduto a votazione con 11 voti favorevoli su 11 presenti e votanti.

DELIBERA

- Di dare attuazione a quanto disposto dalle sentenze del Consiglio di Stato n° 5429 del 07.07.2009 e n° 4148/2010 del 27.04.2010 provvedendo a:

1. dichiarare la perdita di efficacia del suddetto Piano di Lottizzazione "Cala Giunco" perché lo stesso è diventato, a seguito delle sopra menzionate sentenze, di fatto inattuabile in quanto non ricade tra quelli fatti salvi ai sensi delle norme transitorie del piano Paesaggistico Regionale, con conseguente venir meno dei presupposti dello jus aedificandi.
 2. autorizzare il responsabile del settore Edilizia Pubblica e Privata alla stipulazione dell'atto di retrocessione delle aree cedute dalla società "Cala Giunco" S.r.l.
 3. autorizzare la Giunta Comunale alla contrazione di un mutuo per far fronte alla restituzione delle somme versate dalla ditta lottizzante all'atto della stipula della convenzione e dei relativi interessi, se dovuti.
 4. autorizzare il responsabile del settore Edilizia Pubblica e Privata alla restituzione delle somme versate dalla ditta lottizzante, sia come quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria, sia come contributo versato per il collegamento della fognatura delle acque reflue al collettore comunale con le modalità che verranno concordate con la controparte.
 5. demandare agli uffici la predisposizione dello schema di atto di retrocessione, anche in contraddittorio con la ditta lottizzante, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
- Di dichiarare, con separata votazione e con il consenso unanime la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

0=0*=*0*=*0*=*0*=*0=0